## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

verso la sentenza del 09/10/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Fabrizio Aronica, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

- 1. Con sentenza emessa il 09/10/2019 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 03/07/2017, che aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed e 200 di multa per il reato di tentato furto in appartamento di cui agli artt. 56, 624 *bis* e 625 n. 2 cod. pen., per avere, in concorso con persona rimasta ignota, perché datasi alla fuga, tentato di introdursi nell'appartamento della famiglia Pignagnoli/Milani al primo piano di un edificio condominiale, dopo aver scavalcato il cancello di recinzione e, arrampicatosi il complice sul balcone, avere forzato gli infissi dell'abitazione.
- 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Avv. Fabrizio Aronica, deducendo il vizio di motivazione: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale abbia frainteso il primo motivo di appello, con cui non era stata censurata la scarsa attendibilità della testimonianza della teste oculare i, ma erano state espresse riserve in relazione all'identificazione dello come uno dei due ladri; l'imputato si trovava sotto i balconi del condominio e vicino all'ingresso per una semplice casualità, e la teste ha ammesso di non aver visto in volto i due autori. Erronea sarebbe altresì la valutazione congetturale delle indagini difensive. ed in particolare delle dichiarazioni del teste , imprenditore edile e parente dell'imputato, che aveva poco prima acquistato un appartamento nel condominio ove era stato tentato il furto, presso il quale non si era ancora trasferito, e che ha riferito di avere ricevuto una telefonata dallo , il giorno del fatto, che lo avvisava della sua presenza presso l'immobile; la circostanza, riscontrata dai tabulati telefonici, fornisce una valida alternativa al motivo della presenza dello i sul luogo del tentato furto, e la motivazione della Corte territoriale, che addirittura attribuisce al una ipotetica consapevolezza del proposito criminoso per minarne la credibilità, sarebbe errata. Inoltre, la circostanza che non avrebbe avvertito la fidanzata. residente nei pressi del luogo del delitto, del proprio arrivo a Pavia, avendola avvisata soltanto alle 23,50, dopo quasi quattro ore dall'arresto in flagranza, dipenderebbe soltanto dai tempi burocratici necessari per gli adempimenti esecutivi dell'arresto

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
- 1.1. Preliminarmente va rilevato che non ricorrono i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative e della stessa motivazione della sentenza impugnata.

Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese

e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a proposito del "fatto" della partecipazione dell'imputato al tentativo di furto in abitazione.

1.2. Va, al riguardo, osservato che, a fronte di una 'doppia conforme' di condanna, la difesa si è limitata a riproporre in Cassazione - qualificandola come travisamento delle risultanze processuali - una lettura alternativa del dato probatorio, valorizzando nuovamente le indagini difensive, ed assumendo che il giudice di seconde cure non avesse risposto adeguatamente alle censure sulla valutazione delle dichiarazioni.

Sul punto, va ribadito che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L, Rv. 272018; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906); nel caso in esame, i dati probatori asseritamente fondanti la versione della presenza causale dell'imputato sotto il balcone dell'appartamento in cui era stato tentato il furto erano stati già introdotti e valutati in primo grado.

1.3. Con le censure proposte, in realtà, il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, dal e dalla fidanzata dell'imputato ed alla sua

partecipazione al tentato furto in appartamento.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione* probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, anche in riferimento ai motivi di appello, laddove ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto le indagini difensive inidonee a scalfire il quadro probatorio e le dichiarazioni della teste oculare attendibili e conformi agli altri elementi di prova: al sopraggiungere della polizia. veniva individuato nei pressi del balcone e del portoncino di ingresso dell'edificio ove si trovava l'appartamento preso di mira; la teste 4oculare (una vicina che abitava di fronte, e che aveva visto la scena e allertato le forze dell'ordine) aveva riconosciuto gli abiti dello (vestiti sportivi scuri); in sede di convalida, l'imputato si era limitato ad affermare di passare di lì per caso, senza dire alcunchè in merito alle asserite visite a parenti o fidanzate, o alle telefonate effettuate, e senza allegare la versione successivamente ricostruita; la versione del mero 'passaggio' nei pressi dell'appartamento è smentita dalla circostanza che non venne rinvenuto a passeggio all'esterno

del condominio, bensì all'interno della recinzione, dove si era introdotto scavalcando il cancello, e posizionandosi sotto i balconcini in attesa del complice.

Ciò posto, va dunque ribadito che, a fronte di tale compiuta motivazione, il ricorrente ripropone in questa sede un'autonoma e inammissibile rivalutazione della valutazione della prova richiamando in maniera dettagliata le dichiarazioni dei testi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

## P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13/11/2020